



Martedì 18 marzo 2008

Consiglio comunale: approvate norme per combattere la ‘zanzara tigre’

Il Consiglio comunale ha approvato ieri, lunedì 17 marzo, alcune modifiche al titolo III del “Regolamento comunale d’igiene” (“Igiene del suolo e dell’abitato”, capitolo 7 bis, articolo 38 bis), che stabiliscono nuove prescrizioni ai privati per combattere e prevenire la presenza nel territorio comunale della zanzara tigre.

Le modifiche sono state elaborate e proposte al voto dell’Assemblea dalla Giunta comunale seguendo le linee guida predisposte dalla Regione Emilia Romagna e le prescrizioni emesse dalla Ausl di Reggio Emilia, nell’ambito del programma territoriale di lotta all’insetto.

Le nuove norme stabiliscono che:

1. I cortili, i terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri abitati devono essere tenuti sgombri a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere; devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza.

2. È vietato mantenere in ambito privato e presso orti e giardini, qualsiasi raccolta d’acqua (sottovasi di piante e simili, pneumatici, teli di nylon che formano pozze artificiali); eventuali contenitori d’acqua di utilizzo quotidiano devono essere accuratamente tenuti coperti con strutture idonee, teli plastici o zanzariere a maglia fine.

3. Presso le officine di riparazione e qualsiasi altro punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve essere adottata ogni misura idonea a proteggere i pneumatici dalle intemperie per impedire la raccolta di acqua al loro interno.

4. Non è di norma consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all’aperto; qualora tale uso non sia evitabile, i pneumatici devono essere dotati di fori di diametro tale da impedire il ristagno in essi di acqua piovana.

5. Al fine di limitare la diffusione della infestazione da zanzara tigre, nel periodo dell’anno che va indicativamente dall’inizio di aprile sino alla fine di ottobre (salvo variazioni possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto e secondo le valutazioni espresse dalla competente Ausl), il sindaco emana, su proposta dell’Ausl, apposita ordinanza contenente le disposizioni alle quali tutta la cittadinanza (privati e aziende) è tenuta ad adeguarsi.

6. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo e all’ordinanza sindacale sono punite con la sanzione di cui all’art. 344 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie - R.D. 27.7.1934 n. 1265.

La sanzione pecuniaria prevista dalle nuove disposizioni è di **103 euro**.

Le modifiche al regolamento sono state approvate con 22 voti a favore (Pd, Pdc, Prc, Verdi, GdR, Socialisti), 7 contrari (Italia pop.re, FI, An, Udc, Misto-Udeur), 1 astenuto (Lega).

/LC